

TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Nell'interesse della Sig.ra **Anita La Farciola**, C.F. LFRNTA75E41F205Y , nata a Milano il 1 Maggio 1975, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 o alle pec michelebonetti@ordineavvocatiroma.org - avvsantidelia@cnfpec.it , elettivamente domiciliati in Roma, alla Via S. Tommaso D'Aquino n. 47.

CONTRO

il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila sita in via Buccio di Ranallo – 67100 – L'Aquila (AQ)

FATTO

1. La ricorrente è una docente inserita nella graduatoria provinciale per le supplenze in seconda fascia per la scuola secondaria di primo grado, in posizione n. 29, con punteggio 26,50, nella classe di insegnamento A-18 (insegnamento di filosofia e scienze umane nella scuola secondaria di secondo grado) in virtù del titolo di laurea specialistica in Scienze Pedagogiche – Corso di laurea in conseguito presso l'Università G. D'Annunzio di Chieti – Pescara.

Successivamente, nell'anno 2022, la sig.ra La Farciola conseguiva con profitto i 24 CFU nelle discipline antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. MIUR 616 del 10/08/2017.

Il presente ricorso è finalizzato ad ottenere l'inserimento di parte ricorrente nella prima fascia delle GPS (di recente istituzione e adottate con l'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020) o comunque nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, entrambe riservate ai soli docenti abilitati, dalla quale viene illegittimamente escluso.

2. Con il **Decreto Legislativo 59/2017**, art. 5, commi 1, lettera b) e 2, lettera b) del Ministero dell'istruzione (già M.I.U.R.) è stato rideterminato il sistema di accesso ai concorsi pubblici per gli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado ed è stato disposto che i 24 CFU conseguiti da parte ricorrente siano requisito di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente. Nel dettaglio, la normativa, all'articolo 5 al comma 1 e 2, lettera b, prevede che i 24 CFU rientrino tra i requisiti necessari per l'accesso al concorso docenti, concorso riservato ai soli docenti già abilitati all'insegnamento. In altre parole ad oggi i soggetti laureati ed in possesso dei 24 CFU, al pari degli abilitati, possono accedere al concorso scuola o ad altri tipi di concorso riservati al



personale docente. Il Ministero dell'Istruzione dunque, mediante le disposizioni citate, attua una parificazione della posizione dei soggetti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e dei laureati in possesso dei 24 CFU.

In merito non può non rilevarsi come l'articolo 1, comma 110, della Legge 107/2015¹, preveda che l'abilitazione all'insegnamento rappresenti esclusivo titolo di accesso per i concorsi, permettendo l'accesso agli stessi sia agli abilitati sia ai soggetti laureati in possesso dei 24 CFU; appare evidente dunque come l'Amministrazione parifichi le due posizioni ritenendole entrambe utili e sufficienti per l'accesso ai concorsi. Fin qui nulla da eccepire, se non fosse, però, che **in maniera del tutto illegittima e contraddittoria il Ministero, non consente a parte ricorrente di essere inserito nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle graduatorie d'istituto, riservate ai docenti abilitati.**

La disparità di trattamento emerge chiaramente per il fatto che gli stessi docenti da un lato vengono parificati ai colleghi abilitati, in quanto viene consentito loro di accedere al corso di specializzazione sul sostegno e ai concorsi, mentre dall'altro vengono esclusi dall'inserimento in I fascia GPS e dalla II fascia delle graduatorie di istituto (di seguito G.I.) in quanto illogicamente ed arbitrariamente considerati non egualmente.

In altre parole la ricorrente può concorrere con i colleghi abilitati per il concorso scuola e per il corso per la specializzazione (percorso che per sua natura è successiva all'abilitazione stessa), ma non può iscriversi nelle fasce delle graduatorie (rispettivamente GPS e GI) a cui hanno accesso gli insegnanti abilitati.

Sul punto sono state emesse numerose pronunce da parte dei tribunali ordinari sparsi su tutto il territorio nazionale che riconoscono ai docenti la possibilità di inserirsi all'interno della I fascia delle GPS grazie al riconoscimento dei 24 cfu, quale titolo abilitante alla professione docente.

Si rimanda al motivo in punto di diritto in cui verrà esposta la giurisprudenza che sul punto consente ai docenti di poter consolidare la propria posizione tramite la stipulazione di contratti a tempo indeterminato.

Palese è che la permanenza della docente nella III fascia delle G.I. e nella II fascia delle GPS e l'impossibilità per la stessa di aggiornare le suddette graduatorie determinano un grave pregiudizio per parte ricorrente che, anche per il corrente a.s. 2022/2023 sarà scavalcata in graduatoria da tutti i docenti che, parimenti abilitati, sono in I fascia GPS e in II fascia G.I., seppur con meno anni di

¹ "110. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, **esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento** e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità".



servizio e requisiti curriculari meno brillanti e non potrà pertanto stipulare un contratto di lavoro che le dia la possibilità di consolidare la sua posizione.

3. Solo al fine contestualizzare il ricorso in parola, si precisa che con il D.L. n. 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159 (in G.U. 28/12/2019, n. 303), è stato modificato l'art. 4 comma 6, 6 bis e 6 ter della Legge 124 del 1999 istituendo, presso ciascuna provincia, le c.d. GPS finalizzate all'attribuzione delle supplenze.

L'O.M. n. 60 prevede che dalle GPS vengano assegnate supplenze annuali fino al 31 agosto su posti vacanti e disponibili entro la data del 31/12 e supplenze fino al termine delle attività didattiche su posti non vacanti, ma che si rendono disponibili entro il 31/12.

Per quanto di interesse ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. n. 60/2020 le GPS sono distinte in due fasce, nella I Fascia delle GPS sono inseriti gli aspiranti in possesso di abilitazione e di specializzazione per le graduatorie di sostegno; nella II fascia delle GPS possono iscriversi gli aspiranti idonei all'insegnamento.

Tali graduatorie, attualmente, non sostituiscono integralmente ma si affiancano alle graduatorie di istituto che, tuttavia, rimangono subordinate nelle convocazioni alle GPS.

I provvedimenti istitutivi delle nuove graduatorie, al pari dei provvedimenti che regolano le graduatorie di istituto, appaiono lesivi per parte ricorrente in quanto, all'art. 3, comma 6 lett. b) n. 1, è previsto che i soggetti in possesso dei 24 CFU siano relegati nella fascia riservata agli insegnanti idonei e non abilitati all'insegnamento, ovvero solamente nella II fascia.

Tutto ciò premesso parte ricorrente, agisce in giudizio, per i seguenti motivi in

DIRITTO

I. ILLEGITTIMITÀ DELL'O.M. N. 60/2020 E D.M. N. 374/2017 E DI OGNI ATTO SUCCESSIVO E PRODROMICO, NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE A PARTE RICORRENTE L'INSERIMENTO IN II FASCIA G.I. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. ILLEGITTIMITÀ DEL DM D.M. N. 374/2017 RISPETTO AL D. LGS. 59/2017.

1. Come anticipato il Ministero dell'Istruzione nega il diritto di parte ricorrente ad essere inserito nella I fascia delle GPS e nella seconda fascia delle G.I. pur se lo stesso è in possesso di abilitazione all'insegnamento vantata a seguito dell'ottenimento di un titolo di accesso alla classe di insegnamento, congiunta al conseguimento di 24 CFU secondo le disposizioni del D. Lgs. 59/2017. Come anticipato in premessa, l'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 recante la normativa delle Graduatorie provinciali, relega la ricorrente nella II fascia GPS prevedendo, al comma 6 lett. b)



n. 1, che *“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”*.

Allo stesso modo il D.M. n. 374 del 2017 (*Aggiornamento della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020*) ed i successivi decreti e provvedimenti (connessi e strettamente consequenziali al primo), precludono a parte ricorrente l'inserimento nella II fascia delle G.I. pur essendo abilitata.

Invero, il D.M. 374/2017, all'art. 2 rubricato *“Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto”* prevede che possano avere accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli *“aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d' istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.C. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n.10S/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: 1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID; [...]”*.

I citati atti ministeriali sono illegittimi, emessi in violazione della normativa primaria e devono essere disapplicati per più ordini di ragioni.

2. Il comma 110 dell'art. 1 della Legge n. 107/2015, prevede che *“A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle*



procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”.

Ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181, della legge n. 107/2015, nel 2017, attraverso il Decreto Legislativo n. 59/2017, è stato ridefinito il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali.

Con la riforma si richiede ancora l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, ma secondo una diversa veste.

L'art. 5, comma 1, del D. Lgs., che, per quanto di interesse, detta i requisiti di accesso alle procedure concorsuali, difatti, così dispone: “1. *Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche [...]*”.

È evidente come la riforma abbia ridefinito il concetto di abilitazione e, soprattutto, di “insegnante abilitato” quale soggetto in possesso, congiuntamente, del titolo di laurea specialistica e 24 crediti formativi conseguiti in specifici settori disciplinari, come previsto a norma dell'allegato A del D.M. n. 616/2017. Ne consegue che per “abilitazione”, che secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 fino al 2017 si conseguiva tramite Tirocinio Formativo Attivo e Percorsi Abilitanti Speciali, oggi si intenda conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari unitamente al titolo di laurea.

3. Sul punto il G.O. ha già avuto modo di pronunciarsi su questione identica a quella in esame e, con sentenza n. 2823/2019 del Tribunale di Roma, ha affermato che “*La ricorrente, in possesso sia di diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU, vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase*



transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia – pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione”. Ed ancora: “Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi” (...) la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU”.

Anche il Tribunale Ordinario di Messina – Sez. Lavoro, con ordinanza ha confermato l'orientamento sul punto *“In tale mutato assetto normativo, questo ufficio ha già in altri casi ritenuto (v. tra le più remote ad es. ordinanza cautelare collegiale del 2 dicembre 2019 e ordinanze cautelari del 23 settembre 2020 e del 26 agosto 2021), conformemente ad altra giurisprudenza di merito, che i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all'insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e pertanto anche l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo” ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”)*”

Per tali ragioni parte ricorrente ha diritto al riconoscimento del proprio titolo quale pienamente abilitante e valido per l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e nella I delle GPS, riservate ai docenti abilitati, in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Nello specifico il superamento di specifici esami universitari ha permesso a parte ricorrente di conseguire 24 crediti formativi universitari, come richiesto dal Ministero dell'Istruzione, per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente. Parte ricorrente ha dunque incrementato il proprio bagaglio culturale e curriculare orientando tutta la propria formazione verso l'accesso alla professione di insegnante, ha acquisito specifiche competenze nelle discipline didattiche e di insegnamento sulla base di un programma didattico volto specificamente alla formazione degli insegnanti. Ciò al pari di quanto è avvenuto per i docenti abilitati tramite PAS o TFA e ai quali è da sempre consentito l'inserimento in II fascia G.I ed oggi in I delle G.P.S.

Ritenere che il titolo posseduto congiuntamente ai 24 CFU non costituisca titolo valido per l'inserimento nella fascia delle graduatorie di istituto riservata ai docenti abilitati, significa



distinguere, senza alcuna base normativa, tra abilitazioni di serie A ed abilitazioni di serie B, arrecando un ingiusto pregiudizio a parte ricorrente.

II. CONTRADDITTORIETÀ NELL'OPERATO DELLA P.A. CONTRADDITTORIETÀ DEI D.M. N. 95/2020 E N. 92/2019. ILLEGITTIMITÀ DELL'O.M. N. 60/2020 E DEL DM N. 374/2017 E DEI SUCCESSIVI E CONSEGUENZIALI ATTI E PROVVEDIMENTI. ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. 15 LUGLIO 2019 N. 666. ILLEGITTIMITÀ DELLA NOTA MINISTERIALE PROT. N. 44321 DEL 09.10.2019. VIOLAZIONE DI LEGGE. ARBITRARIETÀ. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLEGITTIMITÀ MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE.

Come anticipato in premessa l'Amministrazione resistente con il D.M. 12 febbraio 2020 n. 95, che richiama in toto le disposizioni del precedente D.M. n. 92/2019², ha previsto che i docenti in possesso del titolo di laurea, e dei 24 CFU conseguiti ai sensi del D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, possano partecipare al percorso formativo per la specializzazione sul sostegno.

L'art. 3 del citato D.M., difatti, all'art. 3 recante i *“Requisiti di ammissione e articolazione del percorso”* prevede espressamente che *“Ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli: [...] b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”*.

Come noto, il TFA per il conseguimento della specializzazione sul sostegno è segnatamente un percorso NON ABILITANTE (bensì appunto di specializzazione) a cui si può accedere SOLO se in possesso del titolo di abilitazione sotteso per una delle materie relative al corrispondente grado di scuola.

Ne deriva che il Ministero dell'Istruzione ha già riconosciuto il valore abilitante derivante dal possesso della laurea congiuntamente ai 24 CFU conseguiti da parte ricorrente.

In poche e semplici parole se al TFA per il conseguimento della specializzazione sul sostegno possono partecipare solo gli insegnanti abilitati e se l'accesso a tale percorso di specializzazione è consentito anche a parte ricorrente in quanto laureata e in possesso di 24 CFU, non può che

² Art. 2 *“Ai fini dell'individuazione dei titoli di ammissione per l'iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi si rimanda all' art. 3, comma 1 (Requisiti di ammissione e articolazione del percorso) e all'art. 5 (Disposizioni transitorie e finali), comma 2, del D.M. n. 92/2019”*.



desumersi che è lo stesso Ministero a riconoscere che il possesso di tali titoli è equivalente ad ogni altra abilitazione.

Ciò si evince chiaramente dalla normativa in materia di “TFA sostegno” ove, ai sensi dell’art. 13 del D.M. n. 249/2010 nonché dall’art. 5 del D.M. 30 settembre 2011, “*I corsi sono riservati a docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno*”.

Non può dunque dubitarsi della genuinità dell’abilitazione posseduta da parte ricorrente la quale, per stessa ammissione Ministeriale, ha conseguito un titolo a tutti gli effetti abilitante, valido per la partecipazione al TFA per il sostegno (riservato agli abilitati), e quindi valido, allo stesso modo, per la partecipazione ai concorsi riservati ai docenti abilitati. Non si comprende, dunque, il motivo per il quale non debba essere ritenuto abilitante anche per l’inserimento nella I fascia delle GPS o per la II fascia delle G.I. che, allo stesso modo, sono riservate agli abilitati.

L’*agere* della P.A. nei confronti di parte ricorrente si palesa arbitrario e discriminatorio per quanto sino ad ora illustrato nonché in quanto l’acquisizione dei 24 CFU da parte del docente laureato (che possiede una idoneità all’insegnamento valida per l’inserimento in III fascia delle G.I. e che consente di prendere incarichi di supplenza) lo pone sullo stesso piano (in termini di formazione) di un docente abilitato secondo i meccanismi c.d. ordinari (TFA, PAS, SISS, ecc.).

III. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE NONCHÉ DELL’ART. 4 DEL D. LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 206, E DEL D. LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 79 E 107, DELLA L. 13 LUGLIO 2015 N. 107. ILLEGITTIMITÀ DELL’O.M. N. 60/2020 E DEL DM N. 374/2017 E DEI SUCCESSIVI E CONSEQUENZIALI ATTI E PROVVEDIMENTI.

1. Le disposizioni che oggi si censurano si pongono in palese contrasto con la normativa comunitaria in materia di insegnamento, in quanto viene richiesto un requisito ulteriore e particolarmente restrittivo per la partecipazione alle procedure concorsuali e, più in generale, di accesso alla professione di insegnante rispetto alle direttive europee. La disciplina europea, difatti, non prevede alcun titolo abilitativo per esercitare la professione di insegnante.

Ne deriva che le procedure abilitanti debbano intendersi quali mere procedure amministrative di reclutamento, volte meramente alla programmazione degli accessi.

2.1. Come noto quella dell’insegnante è una professione “regolamentata” ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE (recepita con D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206). Il quadro normativo è costituito



dagli artt. 3, 4, 5, 6, 26, 45 e 49 T.F.U.E. e dai principi generali dell'ordinamento comunitario, dall'art. 11 della Direttiva 2013/55/UE che ha integralmente riscritto l'art. 13 della Direttiva 2005/36/CE e dal D. Lgs 6 novembre 2007, n. 206 che ha dato attuazione alle suddette direttive trasponendole all'interno del nostro ordinamento. La citata Direttiva 2005/36/CE ha introdotto per la prima volta i concetti di "professione regolamentata" e non "regolamentata", di "qualifica professionale"; "titolo di formazione"; "formazione regolamentata" e di "esperienza professionale".

Ai sensi dell'art. 3 della medesima per "professione regolamentata" si intende un'attività o insieme di attività professionali, il cui accesso o le cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali.

Per "qualifiche professionali" si intendono le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza, di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) della Direttiva citata, ovvero di un'esperienza professionale.

Costituiscono "titolo di formazione" i diplomi, i certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità. La "formazione regolamentata" consiste in qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale. Infine, per "esperienza professionale" si intende l'esercizio effettivo e legittimo della professione in uno Stato membro.

2.3. L'ordinamento italiano non condiziona l'esercizio della professione di docente al possesso dell'abilitazione all'insegnamento pertanto questa non assume in alcun modo il valore di "qualifica" secondo la nozione fornita nell'ordinamento comunitario, in quanto non costituisce un titolo di formazione (diploma o certificato che sancisca una specifica preparazione professionale) vincolante per lo svolgimento della professione.

Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nella definizione di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di TFA, PAS e SISS) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione di



programmare gli accessi e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente.

2.4. L'abilitazione all'insegnamento, secondo l'ordinaria interpretazione, sia una certificazione che consente all'Amministrazione scolastica l'ordinata programmazione degli accessi ma non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente.

Si impone pertanto la disapplicazione dell'O.M. n. 60/2020, del D.M. n. 374/2017 e dei successivi e connessi atti e provvedimenti, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme gli artt. 3 e 97 della Costituzione, sia alla luce del diritto comunitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, non riconosce il diritto di parte ricorrente all'inserimento nella I fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso.

IV. PRONUNCE A SOSTEGNO DELLA FONDATEZZA DELLA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEI 24 CFU.

A sostegno della tesi propugnata dalla scrivente difesa è riscontrabile una copiosa giurisprudenza. All'interno del motivo di cui in parola passeremo in rassegna le più recenti e rilevanti pronunce che avvalorano la fondatezza della richiesta di riconoscimento dei 24 cfu da parte della ricorrente.

In merito alla tematica affrontata, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 2823/2019, ha avuto modo di affermare che “La ricorrente, in possesso sia di diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU, vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia – pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione”. Ed ancora: “Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi” (...) la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU”.

Una interessante pronuncia è stata emessa dal Tribunale di Messina, che, con ordinanza del 15 febbraio 2021, pronunciata in sede di reclamo ex. art 669 -terdecies cpc, dopo aver ricostruito la normativa di riferimento, ha concluso: “..... Il valore abilitante della laurea insieme ai 24 CFU, deriverebbe dalla novella introdotta dal D.Lgs 59/2017, che, riformando il sistema di formazione iniziale e di inserimento nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali, ha stabilito una nuova disciplina di accesso ai concorsi. In particolare, per quanto qui interessa, non c'è più l'abilitazione (da conseguirsi mediante SISS, TFA) ma si richiede il requisito “dei tre anni di servizio” ovvero del



conseguimento dei "24 cfu" (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017). Quindi l'abilitazione, ottenibile fino a quel momento con il conseguimento dei percorsi TFA, PAS e SSIS sarebbe stata -di fatto- equiparata al possesso dei 24 CFU unitamente alla laurea, magistrale o a ciclo unico."

Sempre il Tribunale di Messina con una diversa ordinanza del 2 agosto 2021 sul punto "Dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l'abilitazione all'insegnamento, pur prevista dall'art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit, comma 181. Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di II fascia - riservate agli abilitati - per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza. [...] Orbene, con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU egli avrebbe quindi diritto ad essere inserita nella prima fascia delle GPS, che di fatto corrisponde alla seconda fascia delle vecchie graduatorie, anziché nella seconda fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto."

Ed ancora il Tribunale ordinario di Padova Sez. Lavoro, con sentenza 382 del 2022 in analoga questione ha rilevato come "i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi "titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo" ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre abilitazioni"). Infatti, attesa l'omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell'art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A - nel senso che essi impediscono ai laureati con 24 CFU per accesso FIT con giudizio idoneo accedere alle graduatorie di circolo e d'istituto di II fascia - appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento".



L'orientamento della giurisprudenza è ad oggi chiaro e inequivocabile. Il conseguimento dei 24 cfu, unitamente al titolo, è equiparabile all'abilitazione specifica alla classe di concorso, del resto diversamente non potrebbe essere alla luce del dettato legislativo. Sulla scorta di tale assunto, quindi, i docenti in possesso di tali titoli hanno diritto ad essere inseriti nella I fascia della graduatoria delle GPS.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 150 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 150 c.p.c., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso, per ciò che concerne i controinteressati, essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate, mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

Per quanto esposto, parte ricorrente come *ut supra* rappresentata e difesa

RICORRE

a Codesto On.le Tribunale, in veste del Giudice del Lavoro, affinché, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Voglia, previo accoglimento delle istanze di parte ricorrente disporre la disapplicazione dell'O.M. n. 112 del 2022, del D.M. n. 781/2020 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali prodromici e conseguenti, connessi anche indirettamente e comunque di ogni atto dell'Amministrazione che ne impedisce l'iscrizione nella prima fascia delle G.P.S. e in II delle G.I. in quanto illegittimi e per tutti i motivi di cui in ricorso e comunque emanare un provvedimento atto ad accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea congiuntamente a 24 CFU valido per l'inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I. per la classe di insegnamento A-18 per le supplenze dell'U.S.R. Abruzzo – Ambito territoriale di Chieti e Pescara, nei posti e con i punteggi allo stesso spettanti.

In ogni caso accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'inserimento nella I fascia delle G.P.S. e nella II fascia delle G.I.

Con vittoria di spese del presente giudizio da distrarsi ex articolo 93 c.p.c.

In via istruttoria la difesa chiede che ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c. sia disposta l'acquisizione di tutta la documentazione relativa alla posizione giuridica, curriculare e professionale di parte ricorrente in possesso dell'Amministrazione nonché ogni altro atto e/o documento di cui Codesto On.le Giudice ritenga necessaria l'acquisizione ai fini del decidere.

Si depositano i documenti come da separato indice.



Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e per il quale si versa un contributo unificato pari a € 259,00.

Roma, 21 settembre 2022

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia





TRIBUNALE DI LANCIANO

nel procedimento n. 496/2022 R.G.;

tra

LA FARCIOLA ANITA (avv.ti BONETTI MICHELE e DELIA SANTI)

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ;

IL GIUDICE DEL LAVORO

dott.ssa Cristina Di Stefano;

designato per la trattazione della causa;

letto il ricorso;

visti gli artt. 414, 415 comma 2° e 416 comma 1° e 2° c.p.c. nel testo modificato della legge 11/8/73 n. 533;

visto l'art. 221, comma 7, D.L. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020 (la cui efficacia è stata prorogata fino al 31.12.2022 dall'art. 16 D.L. 30 dicembre 2021, n. 228);

fissa

l'udienza di discussione del predetto ricorso, nella stanza virtuale disponibile con l'applicativo *Microsoft Teams*, mediante collegamento da remoto, per il giorno **12.12.2022 ore 09.20 esatte**, con termine per la notifica alla parte convenuta a cura della parte ricorrente fino a trenta giorni prima di detta udienza, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando in particolare alla parte convenuta che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili di ufficio nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova; **avvisa** che a tale scopo è necessario che i difensori delle parti siano forniti di computer munito di webcam e microfono e rimettano tempestivamente a questo Ufficio in via telematica una nota contenente il proprio recapito telefonico ed un indirizzo e-mail (non p.e.c.) al quale inviare e-mail con il *link* per accedere -unitamente alla parte assistita- alla stanza virtuale del magistrato per la celebrazione dell'udienza;

invita i difensori delle parti costituite a comunicare alla Cancelleria almeno 5 giorni prima dell'udienza, i dati di cui sopra e, nell'eventualità di una sostituzione o di delega ad un



domiciliatario, quelli del difensore che parteciperà all'udienza da remoto ovvero a manifestare entro lo stesso termine il proprio dissenso alla celebrazione dell'udienza da remoto;

rammenta che la parte assistita deve comparire all'udienza con l'assistenza di un difensore e quindi collegarsi a mezzo *Microsoft Teams* unitamente al suo difensore;

avvisa che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore potranno accedere al fascicolo informatico mediante "*richiesta di visibilità*" per i successivi adempimenti finalizzati alla costituzione ed alla partecipazione all'udienza con il proprio difensore, non essendo prevista né possibile una comparizione personale –neanche da remoto– senza formale costituzione ed assistenza;

che all'udienza da remoto non sarà possibile il deposito di documentazione sicché le parti hanno l'onere di depositare in via telematica nello stesso termine (5 giorni prima dell'udienza) la propria nota spese, la richiesta di liquidazione onorari secondo le disposizioni del gratuito patrocinio ed ogni altro documento (escluse note di udienza, memorie, verbali precostituiti) che non hanno potuto depositare prima;

che sarà separatamente e tempestivamente comunicata alle parti costituite, al loro indirizzo di posta elettronica, una e-mail, per il collegamento via *Microsoft Teams* alla stanza virtuale del magistrato;

che nel giorno e nell'ora esatta sopra stabiliti ciascun difensore destinatario della mail (che avrà già cliccato sulla voce "accetta") per poter partecipare alla udienza da remoto dovrà cliccare sulla voce "*Partecipa alla riunione di Microsoft Teams*". Il magistrato titolare della stanza virtuale ammetterà l'invitato alla riunione consentendogli quindi di partecipare in video ed in audio con tutti gli altri partecipanti;

che i procuratori delle parti e queste ultime devono tenere attiva per tutta la durata dell'udienza la funzione video; che il giudice disciplina l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti e che è vietata la registrazione dell'udienza;

che l'udienza verrà verbalizzata dal magistrato titolare della stanza virtuale ed il relativo verbale sarà inserito nel fascicolo telematico. Appare opportuno che il difensore tenga a portata di mano il proprio tesserino ed il documento di identità dell'assistito per la eventuale identificazione;

che qualora per difficoltà tecniche, che non sarà stato possibile risolvere mediante comunicazione telefonica ai numeri rimessi dalle parti all'Ufficio, l'udienza non possa tenersi o concludersi, si provvederà a comunicare nuova data e orario per il collegamento da remoto;



che la mancata comparizione delle parti alla udienza senza giustificato motivo comporterà, previa verifica della ritualità delle comunicazioni alle parti costituite, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge per tale eventualità;

che laddove le parti abbiano concluso un accordo conciliativo ed intendano formalizzarlo davanti al Giudice la conciliazione avverrà secondo la modalità di cui all'art. 88 disp. att. c.p.c. (inserito dalla L. 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020): *“quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di cui al primo comma ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice, è redatto con strumenti informatici, della sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza”*;

che a tal fine la parte e il difensore dovranno collegarsi dalla medesima postazione e laddove ciò non sia possibile è necessario che il difensore si munisca – ove già non in possesso – di mandato ai fini della transazione; eventuali procure speciali andranno depositate telematicamente prima della predetta udienza;

che al fine di consentire di riportare nel verbale telematico il testo dell'accordo lo stesso dovrà essere fornito in anticipo al Magistrato in formato word all'indirizzo mail cristina.distefano01@giustizia.it;

invita i difensori a produrre in via telematica le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, ove nella loro disponibilità;

autorizza ed invita i difensori delle parti a comunicare con congruo anticipo l'eventuale pendenza o definizione di trattative di bonario componimento al seguente indirizzo di posta elettronica: cristina.distefano01@giustizia.it;

invita parte ricorrente, nel caso di notifica a mezzo pec, a provvedere al tempestivo deposito telematico degli atti notificati e delle relative ricevute in formato .eml o .msg ed a produrre in udienza copia dell'estratto INIPEC/REGINDE, aggiornato alla data della notifica.

Si manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente del presente decreto alle parti, con indicazione di inserire nello storico del fascicolo l'annotazione “udienza da remoto”.

Lanciano, 27/09/2022

IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-



Attestazione di conformità

Io sottoscritto Avv. Michele Bonetti, C.F. BNTMHL76T24H501F, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, con. in L. 221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n. 90 del 24/6/2014, attesto che l'antescritto ricorso redatto nell'interesse della Sig.ra La Farciola Anita e procura, con pedissequo decreto di fissazione di udienza n. 1820/2022 del 27 settembre 2022, sono copia telematica conforme del corrispondente atto e provvedimento in formato digitale estratto dal fascicolo informatico n. 496/2022 pendente presso l'On.le Tribunale Ordinario di Lanciano, Sezione Lavoro.

Esso consta di n.ro 16 pagine, esclusa la presente e la relata di notifica.

Roma, 28 settembre 2022.

Avv. Michele Bonetti

Firmato digitalmente da: BONETTI MICHELE
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 28/09/2022 10:19:28